

COMUNE DI MELZO Codice n. 11030	Organo C.C.	Numero 21	Data 28/07/2026
--	------------------------------	----------------------------	----------------------------------

OGGETTO: OGGETTO: TARI APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.

.....
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica

L'anno **2026** addì **28** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** e seguenti, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
1. FUSE' ANTONIO	SI	12. MORA SOFIA	SI
2. ANDREONI MAURO	SI	13. LUPPINO FRANCESCO	SI
3. BANFI VERONICA	SI	14. MARTELLI ROCCO	NO
4. BERNABOVI EDOARDO	SI	15. MOIZO FEDERICO	SI
5. BOMBELLI SILVIA	SI	16. MOSCONI LUCA	SI
6. ANGELINI ALBERTO	SI	17. PIZZO RAFFAELLA	SI
7. PERONI GATTI FABIO	SI		
8. COLOMBO MARIA LUISA	NO		
9. FABBRI ROBERTO	NO		
10. FORLONI FLAVIANO	SI		
11. FRANCAPI VALENTINA	SI		

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale **MOIZO FEDERICO**, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **TAVELLA Dott.ssa Nunzia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

SETTORE Settore Servizi Finanziari e delle Entrate
SERVIZIO Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali

OGGETTO:OGGETTO: TARI APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.

Relaziona in merito all'argomento l'Assessore al Bilancio, Giuseppe Alchieri.
Intervengono successivamente i Consiglieri nel relativo dibattito.

Consigliere Mosconi

All'incremento dei costi del servizio afferma che deve corrispondere un miglioramento della qualità del servizio. I problemi sono sempre gli stessi ma le soluzioni da CEM non vengono trovate.

Lamenta la mancata raccolta in diverse vie ed il mancato svuotamento dei cestini. Ricorda che ci sono situazioni nei quali i mezzi transitano contromano.

E' stato in passato richiesto di rivedere la programmazione dei servizi, ma non è stato fatto. Ci si aspetta che queste criticità vengano poste a CEM perché si addivenga ad una soluzione.

Relativamente alla TARI fa memoria del recente contenzioso nel quale il Comune è risultato soccombente, dichiara che non tutti i cittadini possono permettersi un ricorso. Chiede se è stata rivista l'applicazione della TARI che ha portato a perdere il contenzioso.

Consigliere Andreoni

Anche se gli importi degli aumenti non sono elevati, ribadisce che il servizio va decisamente migliorato. Ritiene che bisogna rivedere anche le fasce orarie della raccolta e va riconsiderata la possibilità di parcheggio nelle giornate di pulizia della strada.

Assessore Alchieri

Fornisce i chiarimenti richiesti e ricorda che la raccolta della carta nei bidoni è stato un miglioramento quindi non è vero che non è stato fatto niente negli anni.

Consigliera Mora

L'aumento del costo della TARI è comunque un 2% a fronte di un servizio che non è in miglioramento. Il problema che riscontra inoltre riguarda lo svuotamento dei cestini che non vengono svuotati tempestivamente. Chiede inoltre se è stata valutata un'alternativa ai cestini.

Consigliere Forloni

Conviene sul fatto che il servizio possa essere migliorato. Gradirebbe un confronto in commissione con i funzionari di CEM per conoscere anche le soluzioni adottate dai comuni limitrofi, per comprendere se ci sono aree di miglioramento.

Bisogna mettere in conto che ci saranno sempre e comunque dei disservizi perché un margine di disservizio è insito nel servizio. Tutto si può fare, i servizi si possono incrementare il che comporterà anche l'aumento dei costi.

Sindaco

Fapresente che in CEM ci sono ben oltre 70 comuni e si chiede se tutti gli aderenti non hanno compreso se CEM è idoneo. Ritiene che la Società sia adeguata e strutturata per offrire un buon servizio, naturalmente esistono sempre margini di miglioramento.

Relativamente alla problematica dello svuotamento dei cestini, segnala che personalmente ha dovuto constatare che, nell'arco di tre ore dopo lo svuotamento, erano pieni di rifiuti non conformi. Sulla educazione dei cittadini nel rispetto del bene pubblico afferma che va fatta una riflessione. Conferma che comunque ci sono delle criticità e vanno affrontate nelle interlocuzioni con CEM per cercare le soluzioni.

Consigliere Mosconi

Ribadisce che bisogna far funzionare il servizio segnalando il mancato rispetto del capitolato di affidamento del servizio. Non bisogna spendere di più ma bisogna controllare che venga fatto in modo puntuale quanto già previsto.

Consigliere Bernabovi

Dichiara che è un aspetto sul quale bisogna lavorare per migliorare l'operato di CEM perché alle volte ci sono operatori che non svolgono il servizio in modo soddisfacente. La mancanza di una valutazione su altri operatori che possono operare sul territorio non esclude che possa essere fatta. La mancanza di un miglioramento del servizio porterà alla espressione di un voto non favorevole.

Consigliera Banfi

L'incremento dei costi deriva soprattutto dalle cattive abitudini dei cittadini che conferiscono i rifiuti in modo non corretto in quanto non differenziano. Chiede che venga fatta un'assemblea nella quale si informano i cittadini di come procedere perché in verità siamo incivili.

Ribadisce che i cittadini vanno educati e gli va spiegato in un'assemblea come ci si comporta.

Consigliera Francapi

Si chiede quanti cittadini parteciperebbero all'assemblea ma evidenzia che il documento che indica le corrette modalità di differenziazione lo ricevono tutti. Purtroppo il problema del cattivo conferimento dei propri rifiuti nei cestini è reale, ma con CEM vanno valutate le soluzioni sulle criticità ma non si sente di affermare che si tratta di un servizio che non funziona.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione conservato agli atti di ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa (art.8, comma 4 del D.P.R. 158/99), prevedendo, ai sensi dell'art.11, comma 1 del D.P.R. 158/99 il 100% di copertura dei costi;

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n.147/2013, che reca:

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 è stata abrogata la IUC, fatta eccezione per la componente che regola il prelievo sui rifiuti (TARI);

VISTO, il c. 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che dispone:

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019 approvata dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021", nuovo Metodo Tariffario (MTR), adottata in base a quanto disposto dal comma 527, art. 1, della legge n. 205/2017 che ha affidato a tale organismo il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, ivi incluso l'incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe;
- la Deliberazione di ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, con cui sono stati definiti i criteri per la determinazione dei costi efficienti di esercizio, per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), per la quale ai sensi dell'art. 7 il Piano Economico Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale;

CONSTATATO che la Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto del 2025 ha introdotto l'MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'allegato 2 della Determina n.1/2025-DATC del 07/11/2025, che prevede:

- a) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle commesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- b) la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
- c) l'aggiornamento biennale, per gli anni 2026 e 2027, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
- d) una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

CONSIDERATO che:

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 contiene le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;
- con la determinazione n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità dell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;

RILEVATO che l'art.7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario, articolata nelle seguenti fasi:

- a) ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dal MTR-3 e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- b) l'Ente Territorialmente Competente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti deliberazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) ARERA, entro 180 giorni dalla trasmissione, salvo il caso di richiesta di ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi e, in caso di esito positivo, procede all'approvazione;

VALUTATE le risultanze dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, così come redatto dal gestore del servizio Cem Ambiente SpA ed integrato dati costi comunali, secondo il modello previsto nell'Appendice al MTR-3 dal quale risultano i valori di seguito riportati:

Ambito Tariffario Comune di Melzo	Ciclo integrato RU – Costi gestore	Costi del Comune (compresa Iva pagata sui compensi del gestore)	Totale Costi MTR 2026
Costi efficienti commisurati alla riclassificazione richiesta e moltiplicati per i diversi coefficienti	2.219.471,00	565.897,00	2.785.368,00
Contributo MIUR (Ministero Istruzione)			19.000,00
Recupero fornitura integrativa Ecuosacco e bidoni raccolta differenziata			12.000,00
Totale fabbisogno 2026 da finanziare con tariffa			2.754.368,00

DATO ATTO che la predisposizione del Piano Economico Finanziario e la determinazione delle entrate tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono avvenire nel rispetto della disciplina regolatoria vigente definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e, in particolare, del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e successive disposizione attuative;

DATO ATTO altresì che l'importo complessivo dei costi riconosciuti ai fini della determinazione delle tariffe TARI è assunto sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato da ARERA secondo la disciplina vigente, nel rispetto del limite della crescita annuale delle entrate tariffarie e degli ulteriori criteri stabiliti dalla regolazione di settore;

CONSTATATO che il totale del fabbisogno 2026 determinato in Euro **2.754.368,00**, da finanziare con tariffa prevede la suddivisione in € 1.469.292,00, per costi variabili ed € 1.285.076,00 per costi fissi;

PRESO ATTO:

- di quanto previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, recante la disciplina della procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;
- di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto” Semplificazioni procedurali in ordine alla

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio del procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO, altresì, che ARERA, con deliberazione 57/2020/R/RIF e con successiva regolazione tariffaria di cui alla deliberazione n.363/2021/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto che l'attività di validazione sia svolta da un soggetto distinto rispetto a quello tenuto ad attestare la completezza e la veridicità dei dati trasmessi, al fine di evitare sovrapposizioni tra le funzioni di produzione e di controllo dei dati medesimi;

RILEVATO che con la determinazione n. 519 /2026 è stato disposto l'affidamento del servizio di validazione dell'aggiornamento del PEF 2026-2029 alla Società SOLVERE P.A. S.R.L., con sede in via Galleria Ugo Bassi, 1 – BOLOGNA;

DATO ATTO che per il Piano Finanziario Economico 2026-2029 è stata redatta la relazione di accompagnamento da CEM Ambiente S.p.a. (allegato B) parte integrante del presente atto;
VISTO il documento di validazione pervenuto in data 16/07/2026 al protocollo 27663 dalla Società incaricata SOLVERE P.A. S.R.L.;

RITENUTO pertanto potersi procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2026-2029, completo in formato Excel, allegato alla Relazione in accompagnamento, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, redatto in applicazione del metodo MTR-3 previsto dalla deliberazione ARERA citata (n. 397/2025/R/RIF), secondo gli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RAVVISATA quindi la necessità di disporre quanto segue in merito alle Tariffe TARI 2026;

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. n.147/2013, che reca:

639. E' istituitala tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- l'art. 1 della L. n. 147/2013, che ai seguenti commi dispone:

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, [omissis];

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- il seguente comma dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

652. [omissis] Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. [omissis].

- la delibera n. 37 del 08.09.2014 relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 22/06/2015 e n. 5 del 04/02/2019 nel quale è disciplinata, nella Parte IV, l'applicazione del tributo della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- l'art. 5, del D.p.r. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, e più componenti);
- per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

CONSTATATO che

- il Comune di Melzo non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione dei rifiuti;
- si deve individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle;

RITENUTO pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario Economico riportato nell'allegato A) del presente atto tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenza;

CONSIDERATO che, per il 2026:

- dovendosi procedere al riparto, dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche, sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa e variabile della tariffa, del **56%** per le utenze domestiche e del **44%** per le utenze non domestiche, determinate sulla base della produzione presunta dei rifiuti nell'anno precedente;
- i costi del servizio da coprire attraverso il gettito derivante dalla parte fissa della tariffa, come risultanti dal citato Piano Economico Finanziario sono pari a € 1.285.076,00 del totale della tariffa;

- i costi del servizio da coprire attraverso il gettito derivante dalla parte variabile della tariffa, come risultanti dal citato Piano Economico Finanziario, sono pari a € 1.469.292,00 del totale della tariffa;

DATO ATTO che:

- i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2026 sono riassunti nei prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato C);
- i coefficienti e le tariffe riferite alle cat. 16 e 29 “Banchi di mercato”, rispettivamente “di beni durevoli” e “di generi alimentari”, sono pari a zero, alla luce dell’assorbimento della tassa rifiuti nel Canone unico, ai sensi del c. 838 dell’art. 1 della L. 160/2019, oltreché quelli della cat. 20 “Attività industriali con capannoni di produzione”, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006;

CONSTATATO che pertanto le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 risultano determinate così come meglio riassunte negli allegati, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato D);

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, in tema di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni ai fini della loro efficacia;

DATO ATTO:

- di quanto disposto dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019, ad integrazione del D.L. 201/2011, che prevede “*c. 15-ter.....omissis..... I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*”;
- di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 19 del D.lgs. n. 504/92, circa la modalità di applicazione e riversamento del TEFA (tributo provinciale);
- delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, riferite alla nuova classificazione dei rifiuti prodotti;

RILEVATO che :

- l’art.1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno "*;
- l’articolo 3 c. 5 quinquies del D.L. 228/2021 prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*
- l’art.1 al comma 677 della legge di Bilancio 2026 ha stabilito che *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:*

«31 luglio»», prorogando dal 30.04.2026 al 31.07.2026 il termine per approvare regolamento e tariffe Tari;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni";

RITENUTI i documenti elaborati rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione e pertanto meritevoli di approvazione i Coefficienti e le Tariffe TARI 2026, secondo gli Allegati C e D, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, in tema di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni ai fini della loro efficacia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori pervenuto al protocollo n. 28188 del 21/07/2026, espresso ai sensi dell'art.239 comma 1 lett.b) del TUEL;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato:

Presenti: n. 14

Votanti: n. 13

Astenuti: n. 1 (Consigliera Banfi)

Contrari: n. 4 (Fratelli d'Italia, Melzo si rigenera, Consigliere Indipendente)

Favorevoli: n. 9 (Insieme per Melzo, Liste Civiche per Melzo)

Si procede quindi alla votazione in ordine all'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l'**UNANIMITA'**.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alle deliberazioni ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 per un importo complessivo, dedotte le entrate comunali, per l'anno 2026 pari ad € 2.754.368,00, di cui € 1.469.292,00 per costi variabili ed € 1.285.076,00 per costi fissi;
2. Di dare atto che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello Arera ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (allegato A) e dalla relativa relazione di accompagnamento (allegato B);
3. Di dare atto che si è conclusa con esito favorevole la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario, consistente nella verifica della completezza della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, attività posta in essere dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla scorta della verifica di conformità svolta dal soggetto incaricato (SOLVERE P.A. s.r.l.), come risulta da specifica relazione acquisita agli atti di questa

Amministrazione al protocollo numero 27663 del 16/07/2026 allegata e parte integrante del presente atto (allegato E);

4. Di stabilire che la ripartizione del gettito TARI indicato al p.to 1) è per il **56%** sulle utenze domestiche e per il **44%** sulle utenze non domestiche;
5. Di dare atto:
 - di quanto disposto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, ad integrazione del D.L. 201/2011, che prevede *“15-ter.....omissis..... I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.”*;
 - di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, circa la modalità di applicazione e riversamento del TEFA (tributo provinciale);
 - delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, riferite alla nuova classificazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare di quanto previsto dagli Allegati L-quater e L-quinqies, e dei loro riflessi sull'applicazione della tassa rifiuti;
 - di quanto sancito dall'art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021;
6. Di approvare per l'anno 2026, per le Utenze non domestiche e le Utenze Domestiche, i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI relativi alle utenze domestiche e non domestiche, predisposti nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 158/99, e della normativa vigente in materia (allegato C);
7. Di approvare le tariffe per l'anno 2026 formulate in modo da garantire la copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziari approvato, ai sensi dell'art.1, comma 654, della legge n. 147/2013 (allegato D);
8. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
9. Di inviare la presente deliberazione, come previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011, modificato dal D.L. 34/2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro le scadenze previste dalla norma;
10. Di trasmettere, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il Piano Economico Finanziario ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati contenuti;
11. Di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Finanziari e delle Entrate degli atti conseguenti alla presente decisione.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 25

Ufficio Proponente: **Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali**

Oggetto: **OGGETTO: TARI APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2026

Il Responsabile di Settore
Nunzia Francesca Dott.ssa Tavella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Nunzia Francesca Dott.ssa Tavella

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
MOIZO FEDERICO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA Dott.ssa Nunzia**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA in data 29/07/2026
Federico Moizo in data 29/07/2026